



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 1-2007**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**3**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

cavallo di ambiti considerati un tempo nettamente distinti, se non estranei all'articolazione delle strutture politiche e normative dello Stato. Così come il Medioevo ha trovato una sua stabilità attraverso la formazione di un ceto di intellettuali di straordinario livello, forse è ancora una volta di più necessario mettere lo sviluppo culturale al centro dello sviluppo del nostro Paese.

**Ahmad Vincenzo**

G. Dalla Torre, C. Mirabelli (a cura di), *Radio Vaticana e ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 128.

L'art. 11 del Trattato lateranense ha spesso suscitato dubbi e perplessità circa la sua effettiva portata, in quanto la menzionata categoria di "enti centrali" trova ingresso nell'ordinamento giuridico proprio attraverso il Trattato lateranense, essendo fino ad allora sconosciuta sia all'ordinamento italiano che all'ordinamento canonico. In particolare, il problema principale da affrontare consiste nel capire quali enti possano beneficiare della garanzia di cui all'art. 11 del Trattato ed entro quali limiti.

Il problema, già noto alla dottrina e alla giurisprudenza – che più volte hanno espresso opinioni diverse in merito – è tornato nuovamente a far discutere in occasione del processo che ha visto coinvolti i responsabili di Radio Vaticana quali imputati per il reato di cui all'art. 674 c.p., per l'emissione di onde radio oltre i limiti consentiti dalla legge italiana in materia di emissioni elettromagnetiche.

La Cassazione, nella nota sentenza n. 22516/2003, ponendosi in contrasto con un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e cassando la decisione del Tribunale di Roma, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nei confronti di Radio Vaticana, escludendo altresì di poter annoverare quest'ultima nel novero degli enti centrali. Ma come si individua un ente centrale? Chi è deputato ad una tale individuazione e secondo quali criteri? Quali sono i limiti di quella non-ingerenza di cui all'art. 11 del Trattato?

Questi ed altri ancora sono gli interrogativi emersi nel corso del Seminario di Studi tenutosi a Roma presso la LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) il 26 aprile 2004, i cui atti sono stati raccolti nel volume

in commento, volume che ha senz'altro il lodevole pregio di prospettare al lettore la complessità della materia, illustrando in modo sintetico ma efficace i vari aspetti che, come tanti tasselli di un mosaico, devono essere - tutti - analizzati, compresi ed approfonditi al fine di cogliere appieno la questione ed evitare ingenui interpretazioni dettate da una non completa conoscenza del problema.

Diversi sono dunque gli aspetti che vengono presi in esame e che offrono al lettore ampi spunti di riflessione. Il testo, sebbene raccolga il pensiero di più autori, appare tuttavia armonioso e di agevole lettura, mostrando una mirabile fluidità contenutistica, senza soluzione di continuità fra i vari interventi.

Il primo contributo, del prof. S. Carmignani Caridi, ha un carattere prevalentemente introduttivo-ricostruttivo della vicenda. L'A., muovendo dall'analisi del "Caso I.O.R." – che per la prima volta ha sollevato i problemi relativi alla non ingerenza dello Stato nei confronti degli enti centrali – ripercorre la storia del dibattito circa il significato e la portata dell'art. 11 del Trattato, offrendo, al contempo, non soltanto una completa sintesi delle varie opinioni che hanno arricchito ed alimentato il dibattito, ma anche una proficua chiave di lettura volta alla migliore comprensione delle diverse posizioni assunte.

L'analisi degli elementi caratterizzanti Radio Vaticana costituisce l'oggetto principale dell'intervento del prof. P. Grossi, il quale, dopo aver spiegato come debba ritenersi paradossale ogni pretesa dello Stato di voler individuare in via unilaterale gli elementi caratterizzanti gli enti centrali, approfondisce il significato della "centralità" per giungere alla conclusione che questa deve essere spiegata «nel senso del riconoscimento della sua essenzialità per la funzione della Chiesa» (p. 21).

Una chiave di lettura diversa ed alquanto interessante è invece offerta dal contributo della prof.ssa M. R. Saule, in quanto l'A. si sofferma ad analizzare alcuni particolari aspetti afferenti il diritto internazionale. La peculiarità che emerge da questo intervento sta nel fatto che mentre, in genere, dottrina e giurisprudenza si sono soffermate ad analizzare l'art. 11 del Trattato, l'A. sostiene l'importanza di valutare la questione alla luce del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato e della legge 13 giugno 1952, n. 680, da cui discenderebbe l'obbligo per l'Italia di provvedere ad assicurare alla Santa Sede

«la possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico» (p. 30). L'A., in tal modo, portando avanti un discorso ricco di argomentazioni oggettivamente forti (e supportate, peraltro, da puntuali riferimenti normativi), pone dapprima in evidenza alcune incongruenze del processo, sottolineando come sia dovere di ogni giudice conoscere ed applicare i trattati internazionali resi esecutivi da una legge italiana. Successivamente, l'A. pone quale logica conseguenza degli argomenti trattati la riconducibilità di Radio Vaticana nella categoria degli enti centrali, esplicitando l'opportunità che eventuali problemi «siano esaminati e risolti nell'ambito internazionale delle relazioni tra l'Italia e la Santa Sede attraverso un accordo bilaterale o, in mancanza di un accordo, con la denuncia del Trattato» (p.32).

Un'analisi degli aspetti di carattere internazionale si rinvia altresì nel contributo del prof. R. Baratta, che affronta la delicata – e decisamente controversa – questione delle immunità. Difatti, come è stato più volte sostenuto, occorre capire se quell'impegno di non ingerenza assunto dallo Stato nei confronti degli enti centrali costituisca o meno una limitazione della sovranità dello Stato, tale da incidere anche sulla libertà di esercizio dell'azione penale. In realtà, come ben posto in evidenza dall'A., «nell'ordinamento internazionale l'istituto dell'immunità, agendo esclusivamente sul piano processuale, non implica affatto che lo Stato beneficiario dell'immunità stessa si sottragga al rispetto delle norme materiali che ne determinano la responsabilità internazionale» (p. 51). Inoltre, «il potere di interpretazione autentica di un accordo spetta indubbiamente alle parti dell'accordo stesso, come riconobbe la Corte permanente di giustizia internazionale nel parere del 6 dicembre 1923 nel caso *Javorzina*» (p. 50). L'A. prosegue il discorso con altrettante considerazioni degne di nota, fino a toccare il tema del riconoscimento delle sentenze straniere ed il problema del *ne bis in idem* nei rapporti fra procedimenti penali destinati a svolgersi in Stati diversi.

Suscita vivo interesse, poi, il contributo del prof. F. de Leonardis, incentrato sull'approfondimento di un aspetto che per stessa ammissione dell'A. è stato solo marginalmente considerato da dottrina e giurisprudenza. Si fa riferimento alla pretesa violazione, da parte dell'emittente radiofonica, delle

norme che prevedono limiti alle emissioni elettromagnetiche, ponendo in evidenza come Radio Vaticana abbia senza dubbio rispettato quanto previsto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti nel 1998, in relazione al principio di precauzione.

Sempre in tema di limiti nella produzione di onde elettromagnetiche è il contributo del prof. V. Scordamaglia, il quale nell'accurata ricostruzione del problema dal punto di vista penalistico, parte dal quesito se configurare il superamento di detto limite quale fattispecie integratrice del reato di getto pericoloso di cose o, piuttosto, come illecito amministrativo.

Decisamente critico circa l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 674 c.p. (nella misura in cui, con evidente forzatura ermeneutica, fa rientrare "l'emissione di onde elettromagnetiche" nell'ipotesi di "getto pericoloso di cose") appare il prof. R. Zannotti, che nel suo contributo insiste nell'evidenziare come detta scelta mal si concili con il rispetto del principio di tassatività, seppur essa sia stata dettata, come da molti asserito, dalla volontà di tutelare l'ambiente.

«*In civile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita judicare vel responderet*»: questa è la frase con cui il prof. G. Dalla Torre apre il suo intervento ed è proprio in questo brocardo latino che, a ben vedere, è possibile individuare il fulcro della questione che ha coinvolto Radio Vaticana e che, in generale, coinvolge l'interpretazione dell'art. 11 del Trattato. Ecco allora che l'A., con opportuni rilievi e precise argomentazioni, mette in luce tutti quei nodi problematici su cui le tante discussioni hanno finito con lo stendere un velo di oscura incertezza e con lo sfumare i contorni di quei presupposti che, al contrario, non devono essere trascurati.

Se è innegabile che non vi sia certezza su quali enti vadano ricondotti nella categoria di cui all'art. 11 del Trattato, è altrettanto innegabile, secondo il prof. Dalla Torre, che tale individuazione debba essere fatta o in via bilaterale da entrambe le Parti contraenti o, in subordine, dalla Santa Sede, avendo lo Stato italiano rinunciato a dare una siffatta definizione. Non bisogna perdere di vista il fatto che l'art. 11 del Trattato costituisce il risultato di un accordo internazionale e di conseguenza ogni questione in merito deve essere risolta nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale, come più

volte viene ribadito nei diversi contributi.

Sinteticità e completezza sono senza dubbio i termini che meglio definiscono il volume in commento, che proprio per queste considerevoli caratteristiche rappresenta un valido ausilio per tutti coloro che desiderino avere un quadro chiaro ed esaustivo della questione riguardante gli enti centrali e, in particolare, riguardante Radio Vaticana.

**Daniela Bianchini**

E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 402.

Il tema dei simboli religiosi, già affrontato con la ricerca di cui si da un primo resoconto nel volume *Symbolon Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale* edito dal Mulino nel 2005, trova ulteriore spazio in questa pubblicazione; e si tratta certo di argomento che ha coagulato l'attenzione nell'esperienza giuridica, presso la dottrina e anche, a tratti, nel quotidiano; di problematica che E. Vitali, nella presentazione del testo in oggetto, ritiene capace di rendere "evidente il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano", e che, pur senza riconoscerle questo specifico merito, è idonea a segnalare a molti scettici che gli ecclesiasticisti affrontano con sollecitudine e competenza anche problemi di immediato impatto sociale.

I contributi di studio sono numerosi e vari; guardano all'ordine civile e agli ambiti confessionali, all'esperienza italiana e a quella di altri Paesi, alle dimensioni storico-filosofiche e alle tecniche giuridiche; tutti resi con chiare espressioni e affermazioni documentate:

Con particolare attenzione, L. Mancini segnala che "le società europee sono, di fatto, società multiculturali", ma le istituzioni sono poco inclini al "riconoscimento delle identità" e gli ordinamenti appaiono disorientati; dove si innescano conflitti, tendono a far prevalere (come avviene nella realtà italiana per l'esposizione del crocifisso) il dato culturale (identità della civiltà) sul dato normativo della laicità. A. Morelli rielabora e arricchisce le sue riflessioni in tema di simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici, con una analisi che differenzia la discussa più recente scelta di campo francese, sull'ostensione dei simboli religiosi, dalla posizione separatista degli

Stati Uniti, che autorizza a giudicare tenendo conto del riferimento diretto o indiretto a una religione. N. Fiorita guarda con preoccupazione alla esposizione del crocifisso resa dalla sentenza del TAR Veneto n. 1110/2005 come simbologia neoconfessionista, in contrasto con la nozione di laicità resa dalla Corte costituzionale. V. Pacillo affronta il tema delle mutilazioni religiose a valenza simbolica segnalando che, quali manifestazioni di fede, non possono essere considerate *contra legem*, ma che l'ordinamento deve tutelare i soggetti più deboli, la libertà del consenso, l'integrità fisica e il buon costume. A. Madera parla dell'uso dei simboli religiosi nell'ordinamento statunitense, con un'attenta analisi delle scelte via via operate dalla Corte Suprema e dalle altre Corti per coniugare il principio di separazione con il libero esercizio della religione. R. Mazzola tratta dei simboli nel diritto umanitario ed esprime preoccupazione per gli interventi che tendono a destrutturare unità simboliche consolidate (v. il caso della Croce Rossa).

Ampia e d'interesse è, comunque, la panoramica degli aspetti affrontati anche dagli altri autori di studi, ma, forse, la prevalente tendenza al commento di singole fattispecie limita la possibilità che la ricerca guadagni traguardi unitari.

**Flavia Petroncelli Hübler**

E.H. di Cherbury, *La Religione del laico*, L'Epos, Palermo, 2006, pp. 110.

La collana di *Studi e Testi di Storia del Cristianesimo*, diretta da Sergio Tanzarella, ospita scritti inediti di Edward Herbert di Cherbury, nel volume *La religione del laico*, curato da Saturnino Muratore. L'autore del *De Veritate*, l'opera maggiore del Lord gallese, attraverso il *Religio laici*, come scrive nell'introduzione il Muratore, si segnala come "voce strana che anticipa il futuro ma che si nutre soprattutto del passato". Una voce che si eleva in un secolo in cui la fede cristiana è predominante, che prevede, per il periodo della pubblicazione (1645) e per il titolo che non può non destare sorpresa, il sentiero verso moti secolaristici e tendenze ateistiche, sulla scia dello sviluppo della tecnica e dei saperi. Herbert guarda all'uomo come *homo religiosus* in cerca di un Dio che da sempre ci è noto "sulla base di un sapere originario" indipendente da ogni tradizione religiosa. È aperta la questione